



COMUNE DI PARTANNA

Città d'Arte e Turistica

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

FORNITURA E COLLOCAZIONE ARREDO URBANO PER SERVIZIO RIFIUTI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Salvatore Bonura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nino Pisciotta

INDICE

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**
- ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 4 - VARIABILITA' DEI PREZZI**
- ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 6 - OLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 7 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE**
- ART. 8 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**
- ART. 9 - SUBAPPALTO**
- ART. 10 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - PENALI**
- ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 13 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**
- ART. 15 - NATURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPLATO - REGISTRAZIONE**
- ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI**
- ART. 17 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**
- ART. 18 - FORO COMPETENTE**
- ART. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

- ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**
- ART. 21 - TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE**
- ART. 22 - GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA**
- ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO**
- ART. 24 - ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

ALLEGATO TECNICO SUB LETTERA "A" - ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI POSTI A BASE DI GARA

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la FORNITURA E COLLOCAZIONE ARREDO URBANO PER SERVIZIO RIFIUTI da collocare in spazi e aree di proprietà comunale.

Per quanto attiene le specifiche tecniche dei beni da fornire, si rimanda all'allegato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del presente capitolato.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo della fornitura è pari all'importo del prezzo di aggiudicazione, derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le quantità degli arredi ed attrezzature indicate in sede di gara.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento della fornitura.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione è aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del Codice degli Appalti. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice degli Appalti, non sarà applicata la facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ricorrendo le fattispecie dell'ultimo capoverso del predetto articolo.

ART. 4 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura sia i singoli prezzi unitari, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, l'appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, **deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell'importo contrattuale affidato**, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato Codice degli Appalti.

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione della fornitura, ad eccezione di una percentuale pari al 25% dell'importo della medesima, a garanzia dell'impegno assunto, avente validità pari al periodo di garanzia delle forniture, durante il quale l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio di garanzia e assistenza post vendita, di cui al successivo art. 25.

Qualora l'appaltatore non adempia a tali obblighi, la stazione appaltante si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti dell'appaltatore o sulla cauzione prestata a garanzia del servizio di assistenza post vendita.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere sia al personale dipendente della ditta aggiudicataria che ai Terzi durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. Impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento della fornitura, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro con un limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a cose e/o persone; la copertura deve essere esente franchigia;
- polizza RCT per danni arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti anche per colpa grave o dolo a cose o persone durante l'accesso ai locali di proprietà comunale per la consegna e posa in opera dei beni o per altre operazioni connesse all'espletamento della fornitura con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00. Deve essere inoltre prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'A.C per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 7 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

ART. 8 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del

personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al responsabile del procedimento la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30%; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti della fornitura e/o dei servizi connessi (tra cui l'attività di montaggio degli arredi) che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Comune di Partanna di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs 163/2006 al quale espressamente si rinvia. Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10- OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA

10.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

10.2 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008.

10.3 - Personale adibito alla fornitura

L'impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

10.4 - Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto – Valutazione dei rischi

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente.

La stazione appaltante pertanto non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza.

Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato ai commi che precedono risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza.

10.5 Obblighi di comunicazione

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio comunale che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione della fornitura servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione comunale attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - PENALI

La fornitura di cui al presente capitolato deve essere eseguita nei termini indicati nella parte seconda "condizioni speciali" del presente capitolato ovvero nei termini offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara. In caso di ritardo delle consegne e/o della posa in opera o di consegne incomplete, l'Amministrazione comunale, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo, mediante comunicazione e-mail o fax con valore legale di ricevuta.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dall'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3(tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate alla ditta aggiudicataria, le penali nella misura seguente, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento:

- Qualora le consegne e la posa in opera risultassero effettuate oltre i termini contrattuali, anche se imputabile a terzi, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- In caso di intervento effettuato durante il periodo di garanzia oltre il termine di cui al successivo art. 24 verrà applicata una penale pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.

Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, sarà rifiutata e l'impresa fornitrice avrà l'obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l'Amministrazione potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte, l'eventuale maggiore prezzo.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 5.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 – Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

In particolare si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, a tutto danno e rischio del contraente, qualora si dovessero verificare ritardi nella consegna superiori a 10 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di consegna riveste fondamentale importanza data la destinazione degli immobili oggetto della fornitura.

12.2 – Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa)
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'Art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e di procedure concorsuali
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 24, comma 1, della L.R.T. n. 38/2007.

Nei suddetti casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

12.3 – Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l'Amministrazione comunale oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al precedente punto 1.

ART. 13– EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione, ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno alla ditta inadempiente alla quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione medesima.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione comunale sui beni dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 15 - NATURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-REGISTRAZIONE

Il presente capitolato vale quale contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, la cui efficacia è subordinata alla produzione della cauzione prevista dal precedente art. 5. Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Partanna trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Partanna.

ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fornitura completata, il responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria di cui al precedente art. 8 dovrà effettuare un sopralluogo nel quale, in contraddittorio con un incaricato dell'Amministrazione comunale, verrà riscontrata e presa in consegna la fornitura.

L'impresa aggiudicataria, solo dopo l'esito positivo del collaudo, di cui al successivo art. 22, emetterà la relativa fattura che dovrà essere inviata al Comune di Partanna – **Area III Urbanistica e Lavori Pubblici, Via XX Settembre, 91028 PARTANNA** e dovrà contenere i seguenti elementi :

- Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- Codice IBAN;
- Aliquota I.V.A. di legge.
- Ogni altra indicazione utile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime, comprovato da apposito timbro a calendario, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione .

L'Amministrazione comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Soltanto dopo le predette verifiche il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazioni delle eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Sciacca. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

ART. 20 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto deve tener conto della distribuzione funzionale degli elementi di arredo indicata negli elaborati allegati alla documentazione di gara e nelle specifiche tecniche di cui all'allegato sub lettera "A" parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.

Tutte le attrezzature industriali per il servizio di raccolta rifiuti dovranno rispettare i requisiti e le caratteristiche riportate nel citato allegato "A" al quale si rimanda per le dimensioni, il numero e la forma dei singoli elementi.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di ordinare attrezzature anche diverse da quelle previste qualora ciò si rendesse necessario per provvedere ad esigenze diverse. In tale eventualità, saranno preventivamente concordati con l'impresa aggiudicataria, i nuovi prezzi unitari.

Tutti i componenti oggetto della fornitura devono possedere propria manualistica e documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo – La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che saranno verificate in sede di collaudo.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 21 - TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

Tutti i componenti e le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati, personalizzati e resi perfettamente funzionanti entro 40 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordine seguente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.

Prima della consegna l'impresa aggiudicataria dovrà dare avviso scritto, tramite fax, all'Area III Urbanistica e LL.PP., nella persona del Dirigente Ing. Nino Pisciotta (tel. 0924/0924923207) almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna della merce e concordare i relativi orari.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche e le spese relative agli eventuali permessi di occupazione del suolo per effettuare la consegna.

ART. 22 – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno **DUE** anni dalla data del collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

I tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Per tutto il periodo di garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza tecnica sulla fornitura in questione.

A garanzia del corretto espletamento del servizio di assistenza post vendita l'impresa aggiudicataria costituisce deposito cauzionale nelle forme e per l'importo previsto all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 23 – VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDO

Al termine della fornitura, il responsabile del procedimento, coadiuvato dal tecnico specializzato, effettuerà in contraddittorio con il responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria una verifica della conformità della fornitura eseguita per il rilascio del relativo certificato, oppure adotta i provvedimenti necessari

qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della fornitura anche successivamente la consegna.

Il responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:

- Accettare i prodotti;
- Rifiutare in tutto o in parte i prodotti
- Dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti che presentino difetti di lieve entità cioè che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste. L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico della merce non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati successivamente.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, da parte dell'Impresa aggiudicataria, della loro immediata sostituzione.

L'impresa aggiudicataria si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le sostituzioni necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità:

- Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione inviata via fax o e-mail in caso di urgenza;
- Entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'invio della comunicazione tramite raccomandata negli altri casi.

ART. 24 – ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Si intendono a carico dell'impresa aggiudicataria anche gli obblighi ed oneri seguenti:

1. Il servizio di assistenza per tutto il periodo della garanzia sulle attrezzature fornite;
2. La posa in opera e distribuzione delle attrezzature nei siti che saranno indicati dal responsabile del procedimento;
3. Lo scarico e installazione sul posto dei materiali oggetto della fornitura compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
4. Il risarcimento dei danni che in dipendenza della modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati ai beni di proprietà comunale;
5. L'istruzione del proprio personale con riferimento all'esecuzione della fornitura in questione;
6. La consegna dei libretti di istruzione, installazione ed uso delle apparecchiature fornite;

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

art. 4 – Invariabilità dei prezzi

art. 9 – Subappalto

art. 14 – Divieto di cessione del contratto e del credito

art. 22 – Garanzia e assistenza post vendita

art. 23 – Verifica di conformità - collaudo

ALLEGATO TECNICO sub lettera "A"

ELENCO DESCRITTIVO DELLE ATTREZZATURE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

1 - CESTINO GETTACARTA IN METALLO DEL TIPO A RAGGI

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICHE E COSTRUTTIVE

Costituito da raggi in piatto di acciaio 25x4 mm opportunamente piegati e uniti con saldatura a tre anelli in piatto di acciaio 25x4 mm nella parte inferiore e ad un anello in tondino di acciaio diametro 10 mm sulla parte superiore. Coperchio ribaltabile del diametro 470 completo di posacenere estraibile ed il tutto fissato mediante appositi sostegni alla parte superiore della struttura del cestino. Base in conglomerato di calcestruzzo (composto da cemento ed inerte di fiume lavato).

Il cestino dovrà essere fornito di contenitore interno a forma cilindrica $\varnothing 355$ e h.655mm ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera spessore 10/10, chiuso tramite elettrosaldatura.

Parte superiore bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, parte inferiore chiusa con un fondello opportunamente forato per l'eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia.

Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurente. Viteria in acciaio inox, completo di kit tasselli per fissaggio al suolo.



2 - CESTINO GETTACARTA IN METALLO CON BASAMENTO IN CEMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICHE E COSTRUTTIVE

Del peso di kg. 40 circa realizzato in cemento martellinato con all'interno un'adeguata struttura in ferro con funzione di legante.

STRUTTURA PORTANTE CON MANTELLO

Struttura portante del contenitore realizzata con lamiera di acciaio pressopiegata avente spessore di mm. 2 e di mm. 3 a secondo dei punti. Ad essa sarà fissato, il mantello stampato e pressopiegato, di forma semicircolare, irrobustito e protetto sia nella parte superiore e che nella parte inferiore, nelle parti verticali con appropriate pressopiegature.

Mantello in lamiera d'acciaio con uno spessore di 10/10.

Portella incernierata nella parte superiore ed inferiore.

Coperchio in pezzo unico ottenuto mediante stampaggio con lamiere di acciaio tipo P04 spessore di 15/10.

Corpo alto 350 millimetri risbordato perimetralmente sia per evitare parti taglienti, sia per conferire stabilità e robustezza.

Di forma conica per eliminare la possibilità di appoggio sopra il contenitore.

PORTACENERE CON SPEGNISIGARETTA

Pressofuso in lega leggera d'alluminio, incernierato sulla parte laterale del coperchio e bloccato con chiave triangolare.

ANELLO REGGISACCO

Realizzato con un robusto profilato, centinato in modo da formare una corona interna aderente al perimetro del contenitore.



Il reggisacco ruota su un perno per consentire una facile rimozione del contenuto.
Il tutto completo di kit tasselli per fissaggio al suolo

VERNICIATURA, GRAFICA E MONTAGGIO

Verniciatura:

- asciugatura in forno;
- applicazione di due mani incrociate di fondo epossidico;
- essiccazione a forno;
- applicazione di due mani a finire di smalto poliuretano: tipo acido resistente;
- essiccazione a forno.

LAMIERE D'ACCIAIO ZINCATE ELETTROLITICAMENTE.

ALTEZZA	mm 1250
DIAMETRO D INGOMBRO	mm 500
ALTEZZA FILO IMMISSIONE	mm 900
DIMENSIONI BOCCA	mm 120x360
PESO	Kg 60
CAPACITA	Lt. 130
COLORE GRIGIO	(Ral 7016)

3 - CONTENITORE COMBINATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICHE E COSTRUTTIVE

Costituito da n°4 contenitori, di forma arrotondata, con coperchio, di capacità cadauno di Lt.80, realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciata, utilizzabili per la raccolta di carta, vetro e plastica, organico, alluminio.

Contenitori sostenuti, centralmente, da una colonna in tubo quadro d'acciaio zincato, ancorata ad una base in cemento.

Un sistema a chiavistello consente lo sganciamento ed inclinazione dei contenitori da 80 Lt. per consentirne una più agevole sostituzione del sacchetto o comunque una più facile estrazione per la loro pulizia.

Composto da:

N.1 colonna in acciaio zincato

N.4 contenitori da Lt 80 cad. circa, con coperchio, realizzati in acciaio zincato e verniciato per esterni, ribaltabili a 45° circa per facilitare l'estrazione del sacchetto interno.

N.1 piedistallo zavorrato in cemento granigliato

N.1 chiave per apertura e chiusura contenitori

N.1 posacenere

Dimensioni: 83x83x117H cm

Peso: Kg. 130 circa

COMPLETO DI KIT TASSELLI PER FISSAGGIO AL SUOLO

